I titoli di credito

Funzione dei titoli di credito è quella di agevolare la circolazione dei crediti, superando le difficoltà connesse ai normali modi di cessione, e consentendo una maggiore celerità nella mobilizzazione della ricchezza.

Con i titoli di credito, infatti, si crea un particolare rapporto tra documento e titolarità del diritto di credito: **il diritto, cioè si *incorpora* nel documento cartolare.**
Il titolo di credito è pertanto un documento cartolare che incorpora un diritto di credito, cioè il diritto ad ottenere una prestazione. Da tale incorporazione deriva che il possesso materiale del titolo comporta la titolarità del diritto di credito. Ne consegue, da un lato, che il possessore del titolo ha il diritto di ottenerne il pagamento; dall'altro, che facendo circolare il titolo si trasmette ad altri anche il diritto di credito che esso incorpora.

I titoli di credito si distinguono in:

1. **Titoli di credito in senso stretto,** rappresentativi quindi del diritto ad ottenere una determinata somma di danaro;
2. **Titoli di partecipazione,** rappresentativi quindi della partecipazione ad un ente collettivo (ad es, le azioni di società);
3. **Titoli rappresentativi di merci,** che danno perciò diritto ad ottenere la consegna di un determinato ammontare di merci.

nonché in:

1. **Titoli individuali,** emessi in occasione di specifici rapporti;
2. **Titoli di massa,** emessi in numero plurimo e tutti con il medesimo contenuto (ancora una volta l'es. tipico è l'azione di società).

Quanto poi al concreto modo in cui si realizza quel fine di agevolazione, esso è dato innanzitutto dalla ricorrenza di due principi generali:

1. **autonomia:** il possessore del titolo di credito è titolare di un diritto proprio, autonomo ed indipendente dai precedenti rapporti intercorsi tra altri possessori e il debitore. Se dunque il titolo circola tra più persone, l'ultimo possessore può pretendere il pagamento, anche se uno dei possessori intermedi ha, per esempio, apposto una firma falsa.
2. **Letteralità:** il diritto di credito è quello, e soltanto quello, che risulta dal documento, cioè da quanto è scritto sul titolo. Se pertanto nel documento è scritto che l'importo da pagare è cento, il debitore non potrà pagare una somma diversa da cento. Per lo stesso principio, il debitore o il creditore non possono far valere intese che modifichino quanto scritto sul titolo, ma che non risultino dal suo tenore letterale (ad es. l'applicazione di un tasso d'interesse).

Un titolo di credito viene generalmente emesso a causa di un negozio o di un rapporto patrimoniale da regolare (**rapporto causale,** o anche **rapporto fondamentale o sottostante),** da non confondere con il rapporto basato sul documento di carta incorporante il diritto di credito (denominato **rapporto cartolare**).
In base al **rapporto sottostante,** classificheremo i titoli di credito in:

- **titoli causali,** nei quali, accanto alla promessa, viene indicato il rapporto che giustifica quella promessa e alla cui sorte è legato l'adempimento del titolo (è il caso delle azioni societarie).
- **Titoli astratti**, in cui il rapporto fondamentale che ha portato all'emissione del titolo è irrilevante e il possessore del titolo avrà diritto alla prestazione anche se tale rapporto fondamentale non esiste più o è viziato (è il caso di cambiali o assegni).

Il rapporto tra il diritto cartolare e il diritto sottostante, o fondamentale, si costruisce normalmente in termini di astrattezza, cosicché, di regola, le eccezioni relative al diritto sottostante non possono essere opposte al portatore del titolo di credito. Tale astrattezza tuttavia è, a seconda, del titolo, diversamente graduata. E' in tali termini pertanto che si parla tra l'altro di letteralità diretta ed indiretta. Nel primo caso (titoli astratti), tutte le informazioni relative al diritto sono desumibili dal titolo di credito; nel secondo (titoli causali), è necessario fare riferimento a documenti ulteriori (è il caso ad es. delle azioni di società che conferiscono un diritto desumibile non solo dal titolo ma anche dal contenuto dell'atto costitutivo).

Circolazione dei titoli di credito

Se abbiamo detto che i titoli di credito sono strumenti di mobilizzazione della ricchezza, è allora evidente che nel corso del loro studio assume un ruolo centrale la disciplina relativa alla loro circolazione; dobbiamo però fare una distinzione, tra circolazione regolare e circolazione irregolare.

Si parla di **circolazione regolare** quando il titolo di credito è trasferito in virtù di un valido negozio traslativo. In tal caso, dunque, il possessore del titolo è anche il titolare del diritto ad esso sottostante. Vi è in altri termini coincidenza tra titolarità e legittimazione.

Si ha invece **circolazione irregolare** laddove manchi un valido negozio di trasferimento, in modo che il suo possessore attuale non sarà anche l'effettivo titolare del diritto ad esso sottostante. L'acquisto del titolo in atri termini non conferisce la titolarità del diritto ma solo la legittimazione al suo esercizio, con la conseguenza che, salvi il limite della buona fede, il titolare del diritto, illegittimamente spossessato del titolo di credito, può agire in rivendicazione dello stesso, o, in alcuni casi, se si tratta di titoli all'ordine o nominativi, chiederne l'ammortamento.

Con riferimento alla legge di circolazione dei titoli di credito è possibile distinguere tra:

1. **titoli di credito all'ordine;**
2. **titoli di credito nominativi;**
3. **titoli di credito al portatore.**

Sono titoli al portatore quelli che circolano mediante le mera consegna sui quali è, per l'appunto inserita la clausola *al portatore*. Sono altresì sottratti alla procedura di ammortamento.

Sono titoli all'ordine i titoli intestati ad una determinata persona (ad es. l'assegno bancario) che in quanto tali circolano mediante la girata.

Sono titoli nominativi i titoli che, oltre ad essere intestati ad una determinata persona, sono altresì annotati su un registro tenuto dall'emittente. Per la loro circolazione è dunque necessaria la coincidenza dell'indicazione tra l'intestazione del titolo e quella del registro. Circolano mediante la girata o mediante la procedura di transfert.

*****